



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 49 / 2022
Allegati n. 2

D.A.I.T.
Prot. Uscita del 12/05/2022
Numero: **0012667**
Classifica: UFFICIO I.25^/L.25^/LA



AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
per il tramite del Segretario Generale - Struttura Enti Locali -
Ufficio elettorale e Servizi demografici
PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it

AOSTA

e, per conoscenza:

ALLA REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO ADIGE
Ripartizione II - Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali - Ufficio
elettorale
PEC: elettorale@pec.regione.taa.it
Mail: elettorale@regione.taa.it

TRENTO

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche per
l'immigrazione
- Servizio elettorale e Consiglio delle Autonomie locali
PEC: autonomielocali@certregione.fvg.it

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
Dipartimento autonomie locali - Servizio 5° elettorale
PEC: dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Direzione generale della Presidenza - Servizio Registro generale del volontariato
e organizzazione delle elezioni
PEC: pres.servizioelettorale@pec.regione.sardegna.it

CAGLIARI

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE



OGGETTO: Decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41. Circolare del Ministero della Salute n. 24924 in data 10 maggio 2022, recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022. Raccolta del voto di pazienti in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento, raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA) e formazione del personale dedicato alla raccolta del voto.

Facendo seguito alla precedente circolare n. 48 dell'11 maggio u.s., concernente il Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, si comunica che il Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria ha adottato la circolare n. 29294 in data 10 c.m. (All. 1), recante indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie da tenersi nell'anno 2022.

Come già avvenuto negli anni 2020 e 2021, il predetto Dicastero ha innanzitutto fornito aggiornate prescrizioni per le operazioni di voto, con riferimento alle modalità di **raccolta del voto domiciliare** degli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41 (elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19).

In primo luogo, si rammenta – come già evidenziato nella circolare n. 44 del 5 maggio u.s. – che l'art. 3, comma 6, del decreto legge n. 41/2022 prevede che, per le consultazioni elettorali e referendarie del 2022, «*i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5*» dello stesso art. 3 devono essere muniti delle «*certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*». Ciò, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento.

L'elettore, per esercitare il diritto di voto, deve far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di voler votare presso il proprio domicilio, il certificato del funzionario medico designato dall'azienda sanitaria locale che, con il consenso dell'elettore stesso, attesti la ricorrenza, quale requisito legittimante l'esercizio del voto a domicilio, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso,



guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

La predetta circolare specifica dettagliatamente, poi, le modalità – ai fini della sicurezza sanitaria – da osservare, sia da parte degli elettori che dei componenti dei seggi speciali, durante la raccolta del voto domiciliare e presso i reparti Covid; nelle operazioni di vestizione e svestizione; nelle operazioni di scrutinio. A tal fine, occorre sensibilizzare tutti i soggetti interessati ad osservare scrupolosamente tutte le procedure che sono indicate nella predetta circolare del Ministero della Salute, a cui si rinvia integralmente.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

Si precisa, peraltro, che la scheda, dopo la votazione, deve essere depositata in un'apposita busta per ciascuna rispettiva consultazione elettorale e/o referendaria.

La raccolta del voto deve tener conto anche delle disposizioni del decreto-legge n. 41/2022, che rinnovano sostanzialmente quelle adottate per l'anno 2021, relative agli elettori che risiedono in comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto dotate di reparti Covid-19.

In particolare, l'art. 3, comma 4, del predetto decreto ha previsto – al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per COVID-19 – che possono essere istituiti, nei comuni nei quali non sono ubicate le citate strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136/1976 presso uno o più uffici elettorali di sezione "ordinari" di riferimento, nelle urne dei quali (dopo la raccolta del voto) verranno riversate le schede votate ai fini dello scrutinio congiunto con le altre schede.

Nella circolare del Ministero della Salute si evidenzia, in particolare, che: *«Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, ...».*

O o O

La medesima circolare ha fornito, inoltre, specifiche indicazioni sulla **raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)**.

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19, secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2022, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.



Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le RSA è assimilabile a quella sopra descritta per la raccolta del voto domiciliare quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di RSA che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, trattandosi di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

O o O

Infine, la circolare del Ministero della Salute ha dettato le indicazioni relative alla **formazione del personale dedicato alla raccolta del voto**.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento, ecc.) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter delle operazioni di voto domiciliare, nei sensi previsti dallo stesso decreto-legge n. 41/2022 (art 3, comma 1, lettera c).

Al fine di assolvere alle disposizioni normative, il Ministero della Salute ha evidenziato la necessità che le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e, nelle sole sezioni ospedaliere, anche allo spoglio delle schede votate dagli elettori in trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento.

O o O

In considerazione della particolare rilevanza delle prescrizioni fornite dal Ministero della Salute, si rinnova l'invito alle SS.LL. di svolgere ogni conseguente e necessario adempimento per assicurare che le predette indicazioni operative fornite dal competente Ministero della Salute siano conosciute ed osservate da tutti coloro che sono chiamate ad applicarle, richiamando l'attenzione di tutti gli Enti interessati a fornire la migliore collaborazione, per assicurare la massima regolarità e sicurezza nelle prossime consultazioni elettorali e referendarie.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Particolarmente rilevante è, dunque, l'attività di continua sensibilizzazione che le SS.LL. devono compiere verso tutte le componenti coinvolte nelle prossime consultazioni, che si presentano di particolare complessità e delicatezza.

Infine, per avere un quadro conoscitivo aggiornato del numero degli elettori di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 41/2022, che hanno chiesto di poter accedere al voto domiciliare secondo le modalità indicate nella presente circolare, si pregano le SS.LL. di acquisire dai Comuni e trasmettere a questo Dipartimento con due invii separati – di cui il primo entro le ore 12 di sabato 11 giugno ed il secondo, con i dati definitivi, entro le ore 12 di lunedì 13 giugno – il numero complessivo (aggregato per provincia) delle istanze pervenute, avendo cura di distinguere i dati sulla base delle diverse condizioni in cui i soggetti legittimati si trovano, in particolare se essi sono in trattamento domiciliare o in isolamento.

A tal fine si allega un prospetto (All. 2), che si prega di restituire debitamente compilato (nelle tempistiche sopraindicate) al seguente indirizzo di posta elettronica: elettoralesez2@interno.it.

Si ringrazia per la collaborazione.


IL CAPO DIPARTIMENTO
Sgaraglia



Allegato n. 1

Ministero della Salute

DA.I.T. DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Prot. Ingresso del 11/05/2022
Numero: **0012567**
Classifica: UFFICIO I.03^/C



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI

- UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA
- DIPARTIMENTO DELLAPROTEZIONE CIVILE

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

- ISPETTORATO GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

MINISTERO DELL'INTERNO

- DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI STATUTO ORDINARIO E SPECIALE

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE AUTONOME TRENTO E BOLZANO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI (ANCI)

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA' MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA

INAIL

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

INMP

CONFINDUSTRIA
V.le Astronomia 30, ROMA

CONFARTIGIANATO
CONFCOMMERCIO
CONFAGRICOLTURA
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE
CIVILE – ENAC
TRENITALIA
CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE COORDINAMENTO
INTERREGIONALE DELLA
PREVENZIONE

CNA Confederazione Nazionale Artigianato
e della piccola e media impresa

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

Oggetto: Indicazioni sulle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-CoV-2 per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022

Con il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, sono state disciplinate le modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022.

L'intervento normativo intende salvaguardare il pieno esercizio del diritto al voto da parte di tutti i cittadini attraverso modalità operative che assicurino, individuando apposite misure precauzionali di ulteriore prevenzione dei rischi di contagio, la piena garanzia dello svolgimento del procedimento elettorale e referendario e della raccolta del voto, prevedendo anche per gli elettori Covid-19 positivi, collocati in isolamento ospedaliero o domiciliare, esplicite modalità operative e di sicurezza che consentano, anche a tali soggetti, di poter prender parte attiva alle consultazioni.

L'art. 3 del predetto decreto legge prevede la costituzione di **sezioni ospedaliere** nelle strutture sanitarie che ospitano Reparti Covid-19 con posti letto da 100 a 199 posti, che si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente nelle strutture sanitarie da 200 posti in poi. Con lo stesso provvedimento normativo, è stato disposto che tali sezioni ospedaliere, tramite seggi speciali, possano provvedere alla raccolta del voto domiciliare per gli elettori sottoposti a isolamento per Covid-19, nonché ricoverati presso le strutture sanitarie con Reparti Covid-19 con meno di 100 posti letto.

Lo stesso decreto ha previsto inoltre che, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, possono essere istituiti, presso uno o più uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, **seggi speciali** di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o di isolamento fiduciario per Covid-19 e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio.

1. Raccolta del voto domiciliare

In conformità alle vigenti disposizioni, l'attuale provvedimento normativo prevede, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in condizioni di isolamento, che, per le elezioni che si terranno nel 2022, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere e dei seggi speciali devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, comma 1-sexies, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si indicano di seguito alcuni adempimenti che occorre compiere durante le predette operazioni di raccolta del voto domiciliare.

Indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Gli elettori interessati che si trovano in una delle situazioni cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 41/22 per esercitare il diritto di voto devono far pervenire al Sindaco competente, unitamente alla dichiarazione di cui alla lett. a) del comma 2 del medesimo articolo 4, il certificato di cui alla

successiva lett. b) che attesti altresì, con il consenso del votante, la propria condizione di soggetto positivo in trattamento domiciliare o di isolamento per COVID-19

Il funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale provvederà pertanto ad attestare, mediante apposita certificazione, la ricorrenza di una delle predette ipotesi quale condizione necessaria legittimante l'espressione del voto a domicilio.

Ferma restando l'indicazione di massima di cui alla circolare del Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, prot. n. 27319 del 14 agosto 2020, le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato secondo quanto disposto dall'art.3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 41/2022, e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. I componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

In ogni caso, l'elettore, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare almeno la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. n. 5433 del 22 febbraio 2020¹. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale o in sezione e smaltiti correttamente.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che il votante abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, come raccomandato nei documenti ufficiali^{2,3}, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI sia dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti.

¹ <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73195&parte=1%20&serie=null>

² Rapporto ISS COVID-19 n. 1 – Aggiornamento 24 luglio 2020: **Indicazioni ad interim per l'effettuazione dell'isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell'attuale contesto COVID-19** https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+1_2020+Rev.pdf/a1c6a075-045c-d633-17c7-e32b7396f88e?t=1595831798662

³ Rapporto ISS COVID-19 n. 2 - **Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2** - <http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73694&parte=1%20&serie=null>

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta; le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Con il rigoroso rispetto delle indicazioni sopra descritte, le schede possono essere introdotte all'interno delle urne delle sezioni "ordinarie", in quanto ciò non implica rischi per il personale addetto al successivo spoglio delle stesse, da effettuarsi come di seguito descritto.

Per quanto riguarda la raccolta del voto nei reparti Covid-19, valgono le raccomandazioni rivolte alla raccolta a domicilio, con ulteriori eventuali accorgimenti che saranno indicati dal personale sanitario responsabile.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore;
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

2. Raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali (RSA)

Anche in questo caso i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali deputati alla raccolta del voto presso queste strutture devono essere muniti di certificazioni verdi COVID-19 secondo quanto previsto dall'articolo 1-bis, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come successivamente modificato dall'art. 7, comma 2, lett. b), del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.

Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni sulla raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali.

Le operazioni di voto dovranno essere il più rapide possibile e dovranno svolgersi all'interno di locali dedicati, sufficientemente ampi ai fini del mantenimento del distanziamento e dotati di adeguato ricambio d'aria.

La raccolta del voto presso le strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali è assimilabile a quella descritta nel precedente paragrafo 1 quando a votare siano soggetti SARS-CoV-2 positivi.

Nel caso di strutture residenziali sociosanitarie e socioassistenziali che accolgano unicamente soggetti SARS-CoV-2 negativi, in considerazione del fatto che si tratta di persone particolarmente fragili e vulnerabili, il personale di seggio addetto alla raccolta del voto, oltre ad essere provvisto della Certificazione verde Covid-19, al fine di prevenire una eventuale trasmissione del virus dall'esterno ai residenti e al personale già presenti nella struttura residenziale, assicura l'uso di mascherine

chirurgiche sia per gli operatori di seggio che per il votante, il mantenimento del distanziamento e la frequente igienizzazione delle mani.

3. Formazione del personale dedicato alla raccolta del voto domiciliare

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio potrà provvedere anche personale non sanitario, è necessario che tale personale, oltre ad essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, riceva idonea formazione sul loro corretto utilizzo (procedure di vestizione, svestizione, smaltimento etc..) e sulle corrette procedure da seguire durante tutto l'iter relativo allo svolgimento delle attività di raccolta del voto al domicilio del paziente.

Tale necessità formativa è esplicitamente richiamata dal decreto-legge n. 41/22, segnatamente all'art. 3, comma 4, terzo periodo: *“Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorità sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali e referendarie”*.

Pertanto, al fine di assolvere alle disposizioni normative in novella richiamate, le autorità sanitarie territorialmente competenti, nei giorni immediatamente precedenti le operazioni di voto, dovranno fornire adeguata formazione ai componenti (limitatamente a quelli non sanitari) delle sezioni elettorali ospedaliere e a quelli dei seggi speciali che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori in trattamento domiciliare o isolamento.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, dovrà essere garantito il costante raccordo fra l'autorità sanitaria e le autorità competenti per il procedimento elettorale.

Il Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria
Dott. Giovanni Rezza*

* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993”*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI
Ufficio II – Organizzazione delle consultazioni elettorali e referendarie

PREFETTURA di

Consultazioni elettorali e referendum abrogativi del 12 giugno 2022

**ELETTORI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DOMICILIARE
O IN CONDIZIONI DI ISOLAMENTO PER COVID-19**

CHE HANNO FATTO RICHIESTA DI AMMISSIONE AL VOTO PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA

(Art. 4 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41)

RILEVAZIONE STATISTICA

PROVINCIA	NUMERO ELETTORI		
	TRATTAMENTO DOMICILIARE	CONDIZIONI DI ISOLAMENTO	TOTALE
IN COMPLESSO			

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO ELETTORALE PROVINCIALE